

DONAZIONI – ATTI GRATUITI – VINCOLI DI DESTINAZIONE
ATTI STIPULATI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 NUMERO 262

BENEFICIARI	IMMOBILI <u>1</u>	PRIMA CASA <u>2</u>	ALTRI BENI E COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE <u>3</u>
Coniuge e parenti in linea retta	DONAZIONE Non dovuta Fino a € 1.000.000 (per ogni d.ario) oltre 4%	DONAZIONE Non dovuta Fino a € 1.000.000 (per ogni d.ario) oltre 4%	DONAZIONE Non dovuta Fino a € 1.000.000 (per ogni d.ario) oltre 4%
	IPOTECARIA 2% CATASTALE 1% totale oltre 7%	IPOTECARIA fissa CATASTALE fissa totale oltre 4% & fisse	IPOTECARIA fissa se dovuta per i vincoli di destinazione
- Parenti fino al 4° grado oppure - affini in linea retta oppure - affini in linea collaterale fino al 3° grado	DONAZIONE 6%	DONAZIONE 6%	DONAZIONE 6%
	IPOTECARIA 2% CATASTALE 1% totale 9%	IPOTECARIA fissa CATASTALE fissa totale 6% & fisse	
Altri soggetti	DONAZIONE 8%	DONAZIONE 8%	DONAZIONE 8%
	IPOTECARIA 2% CATASTALE 1% 11% tot	IPOTECARIA fissa CATASTALE fissa 8% & fisse	

DONAZIONI

Si applicano, oltre alle disposizioni della novella, quelle del testo unico 31 ottobre 1990 numero 346 e successive modifiche, nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001, se compatibili.

In particolare, vedansi: articolo 56 d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346 - valore dei beni donati: si applicano gli articoli da 14 a 19 e 34 commi 3, 4 e 50

Norma antielusiva.

L'articolo 69 comma 7 della legge 21 novembre 2000 n. 342, richiamato dall'articolo 16 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, estende alle successioni e donazioni le disposizioni antielusive.

Immobili

si applica la c.d. valutazione catastale

Beni mobili

articoli 12, 59 e 59 bis d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346

Valutazione aziende e partecipazioni sociali

articolo 15 d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346 e l'articolo 16 modificato dall'articolo 69 comma 1, lettera i della legge 21 novembre 2000 n.342

Valore complessivo al netto delle relative passività e senza considerare l'avviamento.

Riferimento all'inventario, regolarmente redatto e vidimato tenendo conto dei mutamenti successivi

Anche le partecipazioni sociali oggetto di donazione sono soggette ad accertamento di valore.

Liberalità indirette

Vedi articoli 1 comma 1 bis e 56 bis d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346, introdotti dall'articolo 69 della legge 21 novembre 2000 n.342

1 Presunzione di liberalità

articolo 26 del d.p.r. 26 aprile 1936 n.131

Se l'ammontare delle imposte dovute per il trasferimento a titolo oneroso (anche se richieste dopo la registrazione) gravanti un atto posto in essere

fra coniugi

fra parenti in linea retta (ascendenti, discendenti, genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti, adottanti ed adottati, affilianti ed affiliati)

aventi ad oggetto

immobili e partecipazioni sociali

sia inferiore a quello delle imposte che sarebbero applicabili, al netto delle detrazioni spettanti, se il trasferimento fosse effettuato a titolo gratuito,

si applicano queste ultime imposte.

Se l'atto non contiene la dichiarazione dell'esistenza o della inesistenza del rapporto di coniugio o parentela in linea retta, il trasferimento sarà considerato a titolo gratuito se non verrà dimostrata, al

momento della registrazione dell'atto, inesistenza del rapporto; la quale, tuttavia, potrà essere comprovata anche entro un anno dalla stipulazione, con diritto al rimborso della maggior imposta pagata.

1.1 Trasferimento oneroso di immobili

1.1 a

Clausola da inserire negli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto immobili non stipulati fra coniugi o fra parenti in linea retta:

Le parti dichiarano che fra loro non esiste rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

1.1 b

Clausola da inserire negli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto immobili ove esista il rapporto:

Le parti dichiarano di essere coniugi

ovvero

che la parte alienante è in rapporto di parentela in linea retta con la parte acquirente.

1.2 Trasferimento oneroso di partecipazioni sociali

L'estensione della presunzione di liberalità al trasferimento di partecipazioni sociali, introdotta dall'articolo 69 comma 5 lettera a) della legge 21 novembre 2000 n.342, riguarda tali trasferimenti “**quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire**” (Euro 180.795,9).

La norma era e rimane ambigua in molti suoi aspetti; in particolare per il significato del rapporto prezzo - valore ivi contenuto e per la individuazione delle imposte da prendersi in considerazione per il raffronto.ⁱ

1.2 a

Clausola da inserire negli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto partecipazioni sociali il cui valore o la differenza fra valore e prezzo siano superiori all'importo di € 180.795,90

non

stipulati fra coniugi o fra parenti in linea retta:

Le parti dichiarano che fra loro non esiste rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

1.2 b

Clausola da inserire negli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto partecipazioni sociali il cui valore o la differenza fra valore e prezzo siano superiori all'importo di € 180.795,9, stipulati fra coniugi o fra parenti in linea retta:

Le parti dichiarano di essere coniugi

ovvero

che la parte cedente è in rapporto di parentela in linea retta con la parte cessionaria.

articolo 57 d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346

La base imponibile è rappresentata dal valore della donazione maggiorato del valore delle **donazioni precedenti** intercorse **fra gli stessi soggetti; anche di quelle presunte tali** ai sensi dell'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131 (ivi comprese quelle relative alle partecipazioni sociali, qualora il valore della partecipazione o la differenza fra valore e prezzo siano superiori ad € 180.795,91 [già Lire 350.000.000]).

Per **valore** delle donazioni anteriori si intende quello **attuale** (che ritengo desumibile dalla c.d. valutazione catastale).

Si considerano anteriori anche le **donazioni in pari data (se dai relativi atti non risulti diversamente)**.

Si ritiene che esso operi esclusivamente ai fini dell'erosione della franchigia.

Si rileva peraltro che, contrariamente a quanto previsto espressamente nell'articolo 8 per le successioni, l'articolo 57 prevede il coacervo ai fini della determinaione del valore globale e non ai fini della determinazione delle aliquote.

Se tuttavia, prudenza ci guida.....

Ci si chiede se la novella intenda prendere in considerazione anche le donazioni effettuate in vigenza della previgente normativa (logica non lo permetterebbe) e come si pongano in ordine al coacervo gli atti a titolo gratuito diversi dalla donazione ed i vincoli di destinazione.ⁱⁱ

2 a

Clausola da inserire in tutti gli atti di donazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 numero 346, dichiarano le parti che fra di loro non sono intercorse altre donazioni, nemmeno presunte tali a norma dell'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131

2 b

ovvero

che fra loro sono intercorse le seguenti donazioni (notaio, data, registrazione, ammontare del valore attuale)

ovvero

che, in relazione ad atto (notaio, data, registrazione, ammontare del valore attuale) si è verificata la presunzione di liberalità di cui all'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131.

2 c

Ove si ritenga che operi il coacervo anche in relazione agli **atti a titolo gratuito e ai **vincoli di destinazione**, le relative clausole verranno inserite, opportunamente modificate, in tali atti e in quelli di donazione**